

SOCIETA' DEL SANDRONE APS

STATUTO

Art. 1

In data 29 Gennaio 1870 è costituita, con sede in Modena,
l'Associazione
"SOCIETA' DEL SANDRONE APS" cui motto è
"Divertimento – Cultura – Beneficenza"

Il cambio di sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2

Finalità

La Società del Sandrone Aps "Associazione di promozione sociale", è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art. 117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita. A tale fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, attività di interesse generale di cui all'art. 4 del presente Statuto.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né una associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione e controllo dei suddetti enti.

L'Associazione in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dagli articoli 22 e 29 del presente statuto.

Art. 4

Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità L'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

-organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura.

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.
- organizzazione e gestione di spettacoli teatrali.
- organizzazione e gestione di manifestazioni durante il periodo carnevalesco con la partecipazione della Famiglia Pavironica.
- beneficenza, sostegno a distanza o erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Art. 5

Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione, in quanto affiliata ad un Ente compreso tra quelli di cui all' art. 3, comma 6 lettera e), della legge 25 agosto 1991 n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare, in modo strettamente complementare all'attività di interesse generale:

- la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso la sede in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR ed alle condizioni previste dall'art. 85 del decreto legislativo 117/2017;
 - la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del Decreto Legislativo 117/2017.
- Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione inoltre, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, esercita e organizza attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutarie ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fine di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio Direttivo della Associazione.

Art. 6

Attività di raccolta fondi.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel principi di verità e trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.



Art. 7

Famiglia Pavironica

La Famiglia Pavironica è composta da: Sandrone, Pulonia e Sgorghiguelo, che sono le maschere ufficiali della Associazione. Essa sarà formata da elementi ritenuti idonei dal Consiglio, che potrà scegliere anche tra i non associati. Le maschere ufficiali saranno alle dirette dipendenze del Consiglio della Associazione e non potranno prendere parte a nessuna manifestazione senza il suo benestare. Il Consiglio potrà sostituire i componenti della Famiglia Pavironica con altri elementi quando i titolari fossero impossibilitati ad intervenire a manifestazioni convenute, oppure il Consiglio si trovasse nella necessità di impiegare due "Famiglie" per far fronte alle numerose richieste.

Art. 8

Apporto dei volontari.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore della associazione e del bene comune. Mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all' art. 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 9

Esercizio sociale, Bilancio d'esercizio, Scritture Contabili.

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio d'esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 5 del presente statuto. Il Bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro il 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e, se previsto dalla normativa vigente, depositato presso il registro unico del terzo settore, entro i termini previsti dalla legge.

Art. 10

Informativa sociale.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la Sede Sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell' Associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art. 11

Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazione sociale;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo che ne risponderà sia collegialmente che singolarmente.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 del presente statuto. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità dell'art. 29 del presente statuto.

Art. 12

Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento della Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;



- dal ricavato delle attività di cui agli articoli 4,5,6 del presente statuto
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali marginali.

Art. 13

Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto dal Consiglio Direttivo o da chi appositamente incaricato;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dal Consiglio Direttivo o da chi appositamente incaricato;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto dallo stesso organo o da chi appositamente incaricato;
- nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto dallo stesso organo;
- Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta, in forma scritta, al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta, nel rispetto comunque della privacy di tutti gli Associati;
- libro degli inventari.

Art. 14

Revisore legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Art. 15

Adesione all'Associazione

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi

altra natura in relazione all'ammissione degli associati. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività della Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Per aderire alla Associazione, si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori (vedi articolo 17 del presente statuto) la domanda è presentata da chi ne esercita la patria potestà genitoriale. Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal legale rappresentante di tali Enti.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzare l'ammissione delle persone fisiche. In ogni caso alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci.

Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto alla iscrizione nel Libro Soci, al rilascio immediato della tessera sociale purchè siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione. La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 16

Categorie dei soci

I soci si dividono:

- effettivi
- onorari
- benemeriti
- sostenitori

Sono soci effettivi coloro che hanno richiesto l'iscrizione alla Associazione e godono di tutti i diritti riservati agli Associati.

Sono soci onorari coloro che ricoprono cariche pubbliche istituzionali (sia civili che religiose), o abbiano conseguito meriti particolari nel campo scientifico, artistico, umanitario, ecc.

Sono soci benemeriti coloro ai quali l'Associazione deve particolare riconoscenza per l'opera prestata per il raggiungimento degli scopi generali dell'Associazione.

Sono soci sostenitori coloro che oltre alla quota annuale associativa, si impegnano volontariamente ad un ulteriore versamento. Il Consiglio Direttivo fisserà la quota minima aggiuntiva.



I soci onorari ed i soci benemeriti vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta di un membro del Consiglio stesso; sono esentati dal pagamento della quota associativa pur godendo di tutti i diritti dei soci effettivi.

Art. 17

Club degli Sgorghigueli

I soci minorenni che, tramite gli esercenti la patria potestà, richiedessero l'iscrizione alla Associazione, verranno, fino al compimento del decimo anno di età, iscritti al Club degli Sgorghigueli. Tale Club prevede lo svolgimento di attività propedeutiche alla conoscenza delle maschere modenesi e del carnevale in genere; alla conoscenza della città e dei primi rudimenti del dialetto modenese, nonché alle tradizioni musicali locali (balli, canti, ecc.).

Il costo della quota associativa, stabilito dal Consiglio Direttivo, potrà essere diverso dal costo della tessera del socio effettivo, ai genitori esercenti la patria potestà è riconosciuto il diritto di voto alle assemblee fino al raggiungimento del decimo anno di età. Dal decimo al diciottesimo anno di età i genitori potranno esercitare il diritto di voto per i figli minori, qualora, gli stessi, siano in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative quali soci effettivi.

I genitori non potranno, in alcun caso, farsi eleggere negli organi sociali in rappresentanza dei figli minori. (v: art. 18)

Art. 18

Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- frequentare i locali dell'associazione;
- a partecipare alle assemblee;
- ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- approvare i bilanci;
- ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- a prendere visione dei libri sociali. (v. art. 13).

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo. (v. art. 17).

Gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro aderenti alle Associazioni, sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

art. 19

Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a sostenere le finalità dell'Associazione;

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statuari dell'Associazione.

Art. 20

Perdita della qualifica di socio

I soci perdono la qualifica di socio:

- per dimissioni;
- per scioglimento volontario dell'Associazione;
- per decesso;
- per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- per sospensione, espulsione, o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statuari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;

L'associato può sempre recedere dalla Associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato notificato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non *esplicitamente* convocata, in occasione della prima convocazione utile.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di richiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Art. 21

Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale
- Il Consiglio direttivo
- Il Presidente

Ricorrendo le circostanze di cui all'art.30 del decreto legislativo 2017/ n. 117, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 22

L'Assemblea Sociale

E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E' composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della convocazione.

E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di

svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta all'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qual volta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti in Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
- delibera sulle materie eventualmente all'ordine del giorno;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge, quando previsto, l'Organo di controllo.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei soci dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto ad un voto e può essere titolare di una delega oltre la sua. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a tre voti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima ed in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Le votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Le Assemblee nomineranno di volta in volta il Presidente, e su proposta di questi il Segretario, affinché provveda alla stesura del verbale dell'Assemblea.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo

E' composto da un minimo di 9(nove) ad un massimo di 13 (tredici) Consiglieri compreso il Presidente, eletti nelle elezioni sociali dopo l'Assemblea Generale Ordinaria, facendo in modo che il

Consiglio si rinnovi per metà ogni anno.

La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate. I suoi componenti durano in carica due anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria e alle elezioni sociali che procedono al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Quando un consigliere, senza giustificato motivo, resterà assente per tre sedute consecutive potrà essere dichiarato decaduto e sostituito con il primo non eletto nelle ultime elezioni. Questo anche nel caso di dimissioni di un Consigliere.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- elegge il Presidente dell'Associazione;
- nomina e revoca, quando previsto l'organo di controllo;
- mantiene rapporti con gli Enti e Istituzioni del territorio;
- amministra il patrimonio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare alla assemblea per l'approvazione;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.
- fissa l'importo della quota sociale; tale quota deve essere contenuta in una cifra accessibile a tutte le categorie dei cittadini, tenendo tuttavia in debito conto il costo della vita;
- ha il compito di procurare ai soci una Sede Sociale con apposita sala ed ambienti ricreativi e di convegno. Le norme relative al funzionamento della Sede Sociale saranno disciplinate da apposito regolamento;
- mantenere aggiornato il libro degli inventari;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.

Direttivo è insediato dal presidente dell'Associazione, che lo presiede entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria si riunisce una volta al mese. In via straordinaria ogni qualvolta lo richiedano il suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

Per la buona riuscita delle manifestazioni programmate e qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare altri soci quali Consiglieri Aggiunti. Tali soci potranno intervenire alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Per ciò che riguarda le deliberazioni e la responsabilità degli amministratori, si fa riferimento articolo 18 del Codice Civile.

I membri del Consiglio direttivo devono richiederne l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni



del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 24

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i soci dell'Associazione.

Dura in carica due anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria e alle elezioni sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione, con mandato ampio e deliberante.

Può acquistare, vendere, permutare, stipulare contratti con Enti Privati, Pubblici e Statali, Comuni, Province e Regioni, consentire trascrizioni, fare le necessarie operazioni presso Istituti Bancari, Amministrazione Postale Istituti Assicurativi, ecc.

Il Presidente per rendere più agevole e sollecito il disbrigo delle pratiche amministrative può conferire ad altri membri del Consiglio, alcune delle responsabilità di segreteria ed amministrazione, ivi compresa la redazione del bilancio d'esercizio, la tenuta dei libri di prima nota e di cassa, di procedere alle riscossioni e di effettuare i pagamenti, con la possibilità di emettere i relativi assegni di conto corrente bancario o postale.

Per quanto concerne ogni formalità e adempimenti fiscali, rapporti con Ufficio Iva, Siae, Agenzia delle entrate, denuncia dei redditi, ecc. il Presidente e la Segreteria potranno avvalersi di Commercialisti o Associazioni di categoria.

Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 25

Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, Il Consiglio Direttivo deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 26

Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 17/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa a cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto.

Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Fino alla operatività del Registro Unico del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa del settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro Regionale o Nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Sino all'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS o, nelle more della sua istituzione, nei registri delle Associazioni di Promozione Sociale, l'acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale, non può essere usata nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 27

Rimandi al Codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica del settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 28

Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'Assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del Codice Civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 29

Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

A tale fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

NORMA TRANSITORIA

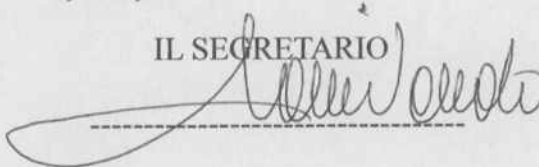
Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Modena, 11/10/2020

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a dashed line.

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in dark ink, featuring a large, sweeping loop on the left and a more complex, cursive structure on the right, positioned above a dashed line.A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE "SOCIETA' DEL SANDRONE APS"**

Il giorno 11/10/2020 alle ore 10:00, presso la sede legale si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

Ai sensi dell'art.18 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea è validamente costituita e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il sig. Iattici Gian Carlo e quale Segretario il sig. Sassi Nando.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 11:00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMO UT MODENA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 5824
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 11/10/2020 REGISTRATO IL 16/10/2020
NUMERO ELENCO ATTI 3005824

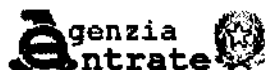
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 80018730368 SOCIETA' DEL SANDRONE APS
ID. TELEMATICO: TGU20L005824000FF

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 80018730368

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

DICHIARAZIONE PERVENUTA AL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
IN DATA 15/10/2020

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE
TIPO SOGGETTO: 12- ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

P.IVA: 02010530364 C.F.: 80018730368 INIZIO ATTIVITA' DEL 02-01-1991
VARIAZIONE DEL 11-10-2020

DENOMINAZIONE: SOCIETA' DEL SANDRONE APS

TIPO ATTIVITA': 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

DOMICILIO FISCALE: COMUNE: MODENA PROV: MO
INDIRIZZO: PIAZZALE SAN DOMENICO 6

C. FISC. RAPPRESENTANTE: TTCGCR46C03F257V

COGNOME E NOME: IATTICI GIAN CARLO

Li, 15/10/2020